



Città di MUGGIÒ
(Provincia di Monza e della Brianza)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
(T.A.R.I.)**

Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 23 del 29.09.2020, n. 27 del 30.06.2021, n. 13 del 29.04.2022, n. 45 del 21.12.2022 e n. 7 del 28.04.2023.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) prevista dall'articolo 1, commi da 641 a 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, in coerenza con le direttive e determinazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche in materia di trasparenza e qualità.
2. L'entrata oggetto del presente regolamento ha natura tributaria ed è destinata a finanziare i costi del servizio di spazzamento delle strade, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti solidi urbani comprende lo spazzamento delle strade, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, comprensivi dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa pubblica sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. T.U. dell'Ambiente), come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
3. A norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del citato D.Lgs. 152/2006, si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. A norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al citato D.Lgs. 152/2006 quando prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al medesimo decreto;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potatura di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti c), d) ed e).
4. A norma dell'articolo 184, comma 3, del citato D.Lgs. 152/2006, sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del citato D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani così come previsto dagli articoli 184, comma 2, e 183, comma 1, lettera b-ter del citato D.Lgs. 152/2006;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani così come previsto dagli articoli 184 comma 2 e art. 183, comma 1, lettera b-ter, del citato D.Lgs. 152/2006;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani così come previsto dagli artt. 184 comma 2 e art. 183, comma 1, lettera b-ter), del citato D.Lgs. 152/2006 diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani così come previsto dagli artt. 184 comma 2 e art. 183, comma 1, lettera b-ter), del citato D.Lgs. 152/2006;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, delle fosse settiche e delle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani così come previsto dagli articoli 184 comma 2, e 183, comma 1, lettera b-ter), del citato D.Lgs. 152/2006;
 - i) i veicoli fuori uso.

ART. 3 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

(ABROGATO)

ART. 4. - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze individuate dall'articolo 185 del citato D.Lgs. 152/2006:
 - a) emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti del citato D.Lgs. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
 - c) suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) rifiuti radioattivi;
 - e) materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) (abrogato)
2. Sono esclusi inoltre dall'ambito di applicazione, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento CE n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento CE n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
 - d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e

dei corsi d'acqua o delle prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 200/532/CE della Commissione del 3 maggio 2020, e successive modificazioni.

4. il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184 bis e 184 ter

ART. 5 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della TA.RI. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e dunque anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani così come previsto dall'articolo 2, comma 4, del presente regolamento.
2. Si intendono:
 - a) per *locali*, le strutture stabilmente infissi al suolo chiuse almeno su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni e prescrizioni urbanistico-edilizie;
 - b) per *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) per *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) per *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, limitatamente alle superfici ove non si producono rifiuti speciali.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, purché non operative, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, purché non detenute o occupate da singoli condomini in via esclusiva, come gli androni, le scale, gli ascensori, gli stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, di calore, di gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile ovvero da dichiarazione del titolare presentata alle pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non aventi destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo come magazzino/deposito.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 6 - SOGGETTO ATTIVO

1. La TA.RI. è applicata e riscossa dal Comune di Muggiò relativamente agli immobili che insistono sul territorio comunale.

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TA.RI. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La TA.RI. è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva da singoli condomini, la TA.RI. è dovuta dagli utilizzatori medesimi.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TA.RI. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TA.RI. dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 8. - ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla TA.RI. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di inizio lavori e la data di inizio occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al precedente comma devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca o la sospensione degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento unitamente agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 9 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla T.A.R.I. i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Nei casi predetti trovano applicazione i commi 2 e 3 del precedente articolo 8.

ART. 10 - ESCLUSIONE E DETASSAZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti riportate nel precedente articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie cura e spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette alla T.A.R.I.:
 - a) (abrogato)
 - b) (abrogato)
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti al tributo, nell'ambito delle predette strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti

locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tariffa.

- d) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro, sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi o servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, sei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
 - e) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non ricompresi in quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
 - f) Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili al tributo le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo
3. (abrogato)
 4. Per i locali utilizzati dalle attività (esclusi comunque i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti sommamente difficoltoso determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali ovvero pericolosi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una detassazione del 30%.
 5. Per beneficiare dell'esclusione o della detassazione previste dai precedenti commi, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 11 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Per l'applicazione della TA.RI. si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 mq., al metro quadrato inferiore se minore o uguale a 0,50 mq.
3. Per i distributori di carburante, sono di norma assoggettati al tributo i locali nonché l'area disegnata dalla proiezione ortogonale al suolo della pensilina.

ART. 12 - COSTO DI GESTIONE

1. La TA.RI. è destinata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. I costi del servizio sono determinati sulla base di quanto previsto dalla deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e delle successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi di servizio non vengono compresi quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto, altresì, delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della citata Legge 147/2013.

ART. 13 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è dedotta, al netto del tributo provinciale, dal totale dei costi del piano economico finanziario ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020.

ART. 14 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La TA.RI. è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. A norma dell'articolo 1, comma 652, della citata L. 147/2014, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Fino alla realizzazione dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico previsti dall'articolo 1, comma 667, della citata L. 147/2014:
 - a) le categorie di utenza domestica e non domestica continuano ad essere quelle individuate dall'articolo 9 del regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (TA.R.S.U.), riportate nell'Allegato B) al presente regolamento;
 - b) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche ed utenze non domestiche è ottenuta utilizzando i coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a dell'Allegato 1) al D.P.R. 158/1999. Calcolando le quantità medie di produzione di rifiuti espresse in misura di kg/mq./anno per ciascuna categoria di utenza non domestica e

moltiplicando le stesse per le superfici già censite ai fini TA.R.S.U./TA.R.E.S./TA.R.I., si ottiene la quantità media di produzione dei rifiuti derivante dalle attività produttive. Per differenza è possibile calcolare la percentuale di incidenza delle utenze domestiche;

- c) il carico tributario gravante sulle utenze non domestiche viene distribuito tra le varie categorie secondo i seguenti criteri:
- conferma della tariffa applicata sino al 2013 per le categorie che avrebbero avuto un aumento tariffario dall'applicazione del metodo normalizzato "puro";
 - riduzione della tariffa applicata sino al 2013 per le categorie che avrebbero avuto una diminuzione tariffaria dall'applicazione del metodo normalizzato "puro": detta riduzione viene applicata in misura proporzionale all'incidenza percentuale dei coefficienti di produttività Kd medi.
4. Le tariffe sono determinate con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
 5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
 6. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine di cui al precedente comma 4 si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 15 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'Allegato B).
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa di produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Qualora nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione venga svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine effettivamente utilizzata si applica la tariffa non domestica di competenza.

ART. 16 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali e/o delle aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui

ne è cessata l'utilizzazione, purché tempestivamente dichiarata e debitamente documentata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 17 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai domestici per natura e composizione prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi di durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, con esclusione delle occupazioni temporanee per le quali è previsto il versamento del canone disposto dal comma 837, dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il tributo comunale si applica sulla base di una tariffa giornaliera.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività, maggiorata del dieci per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui alla L. 160/2019.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 18 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TA.RI., compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TA.RI., è applicato nella misura percentuale deliberata annualmente dall'Amministrazione Provinciale sull'importo del tributo comunale sui rifiuti.

ART. 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 33,33%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e che l'interessato dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero, per più di sei mesi all'anno, a condizione che l'interessato dichiari espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;
 - d) agricoltori che occupano la parte abitativa del fabbricato rurale: riduzione del 30%.
 - e) abitazioni non locate o non date in comodato d'uso, possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66,66%
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 20 - AGEVOLAZIONI SPECIALI

1. I locali e le aree utilizzati dalle Associazioni non lucrative di utilità sociale, in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, o iscritte nel Registro comunale delle Associazioni istituito con regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 60 del 12 novembre 2003, beneficiano di una riduzione pari al 100% della tariffa.
2. I locali e le aree utilizzati per l'esercizio non imprenditoriale della somministrazione di alimenti e/o bevande dalle Associazioni di cui al precedente comma 1 e dagli Enti religiosi beneficiano di una riduzione del 33,33% della tariffa.
3. (abrogato)
4. I locali e le aree utilizzati per l'esercizio imprenditoriale della somministrazione al pubblico di alimenti e/o bevande appartenenti alla categoria bar (codice ATECO 563000) dove non risultino installate apparecchiature di divertimento ed intrattenimento con vincite in denaro,

comunemente definite "slot", beneficiano di una riduzione del 30% della tariffa. L'agevolazione è concessa a domanda dell' esercente interessato e decorre dal bimestre solare successivo a quello nel corso del quale si è verificato il presupposto.

5. Le agevolazioni speciali di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

ART. 20-BIS – AGEVOLAZIONI SPECIALI PER COVID-19

1. Per gli anni 2020 e 2021, i locali e le aree utilizzati dalle utenze non domestiche, diverse dalle attività industriali ed artigianali, soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività ovvero a restrizioni nelle modalità di esercizio dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare l'emergenza Covid-19 beneficiano se regolarmente dichiarati ai fini TA.RI., di una riduzione del 90% della tassa rifiuti per tutto il periodo di sospensione obbligatoria dell'attività ovvero di restrizione nella modalità di esercizio dell'attività medesima.

La riduzione è calcolata a giorni e applicata d'ufficio sulla base delle risultanze della banca dati TA.RI. Alla data di formazione degli avvisi di pagamento.

Per le attività industriali ed artigianali, la riduzione del 90% è calcolata a giorni e applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare esclusivamente via pec a comune.muggio@pec.regione.lombardia.it, che attesti ai sensi del D.P.R. 445/2000, e documenti, con onore della prova a carico del richiedente, l'effettiva sospensione dell'attività.

2. Per l'anno 2020, i locali e le aree utilizzati dalle utenze non domestiche non soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare l'emergenza Covid 19 che abbiano, comunque, effettuato una sospensione volontaria dell'attività beneficiano, se regolarmente dichiarati ai fini TA.RI, di una riduzione del 45% della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per tutto il periodo di sospensione volontaria dell'attività medesima. La riduzione è calcolata a giorni e applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare esclusivamente via pec a comune.muggio@pec.regione.lombardia.it, che attesti ai sensi del D.P.R. 445/2000, e documenti, con onore della prova a carico del richiedente, l'effettiva sospensione dell'attività.

- 2-bis. Per l'anno 2021 e 2022, i locali e le aree utilizzati dalle utenze non domestiche che nell'anno 2020 abbiano subito una perdita dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 beneficiano, se regolarmente dichiarati ai fini TA.RI., di una riduzione del 30% della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'intero anno d'imposta. La riduzione è applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare esclusivamente via pec a comune.muggio@pec.regione.lombardia.it allegando le dichiarazioni I.V.A. presentate per anni 2019 e 2020.

Ai soggetti che hanno attivato la partita I.V.A. dal 1° gennaio 2019 l'agevolazione spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.

3. Per gli anni 2020 e 2021, nelle more della definizione della disciplina di cui all'art. 57-bis del D.L. 124/2019 (c.d. TA.RI. Sociale), le abitazioni di residenza, e le relative pertinenze, dei cittadini economicamente svantaggiati in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per la fornitura di energia

elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato beneficiano di una riduzione del 30% della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'intero anno d'imposta. L'agevolazione è riconosciuta per una sola utenza ad uso domestico, e relative pertinenze, nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti predetti. La riduzione è applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare via pec a comune.muggio@pec.regione.lombardia.it ovvero via e-mail a tributi@comune.muggio.mb.it entro il 16.03.2021 per l'anno d'imposta 2020 ed entro il 31.01.2022 per l'anno 2021, con cui l'interessato dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo ISEE ed il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per il nucleo familiare, allegando idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.

4. le agevolazioni speciali di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente ovvero da fondi vincolati al finanziamento di misure Covid-19.

ART. 20-TER - BONUS SOCIALE PER DISAGIO ECONOMICO

1. A decorrere dall'anno 2023, le abitazioni di residenza e le relative pertinenze dei cittadini economicamente svantaggiati beneficiano di una riduzione del 30% della tassa sui rifiuti (TA.RI) per l'intero anno d'imposta.
2. Ai fini del comma 1, sono considerati economicamente svantaggiati i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a € 9.530,00;
 - nucleo familiare con almeno quattro figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a € 20.000;
 - nucleo familiare titolare di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.
3. L'agevolazione è riconosciuta per una sola utenza ad uso domestico, e relative pertinenze, nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti predetti. La riduzione è applicata su istanza del contribuente interessato, da inviare via pec a comune.muggio@pec.regione.lombardia.it ovvero via e-mail a tributi@comune.muggio.mb.it entro la scadenza della seconda rata della tassa sui rifiuti (TA.RI.), con cui l'interessato dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il codice fiscale di tutti i componenti del nucleo ISEE ed il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per il nucleo familiare, allegando idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale per disagio economico.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, di competenza dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

ART. 20 - QUATER - AGEVOLAZIONE "ANTISPRECO"

1. A decorrere dall'anno 2023 è applicata una riduzione della tassa sui rifiuti (TA.RI.) alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 652 della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dall'articolo 17 della Legge 19 agosto 2016, n. 166, cedono, direttamente o indirettamente, beni alimentari a titolo gratuito a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione della fattispecie prevista al comma 1 trovano applicazione le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. La quantità di beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione deve essere debitamente certificata prioritariamente sulla base delle comunicazioni del donante e delle dichiarazioni trimestrali del donatario ai sensi delle norme sopra indicate.
4. La misura della riduzione di cui al comma 1 è quantificata in ragione di 0,20 euro/kg di beni alimentari di cui sia stata debitamente documentata la cessione gratuita nel rispetto delle condizioni di legge e di quelle previste al presente articolo, a patto che il soggetto richiedente:
 - disponga di una superficie adibita a produzione o distribuzione di beni alimentari superiore a 100 mq;
 - presenti apposita istanza al Servizio Tributi entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta, indicando il progetto/collaborazione finalizzato al contrasto dello spreco alimentare a cui abbia aderito, allegando la documentazione di cui al precedente comma 3.
5. La riduzione tariffaria di cui al comma 4 viene applicata a conguaglio su quanto dovuto per l'anno successivo, previo positivo riscontro operato dal Servizio Tributi sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.
6. In ogni caso, l'entità dell'agevolazione di cui al comma 4 non può superare il 10% dell'ammontare totale della tassa dovuta.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, di competenza dell'esercizio finanziario cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

ART. 21 - RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dall'articolo 1, comma 658, della citata L. 147/2014, attraverso l'abbattimento della tariffa in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente. L'abbattimento viene riconosciuto per la prima volta applicando alla TA.RI. dovuta dalle utenze domestiche per l'anno 2014 una riduzione pari dell'incremento della percentuale di raccolta differenziata realizzato nell'anno 2013.

ART. 22 – RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,

mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, secondo le modalità indicate al successivo art. 23-quater, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 10% della tariffa.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

ART. 23 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 1.000 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Le condizioni previste dal precedente comma 2 debbono essere fatte constatare mediante diffida da inoltrarsi al Gestore del servizio di nettezza urbana, nonché al Servizio ecologia ed al Servizio tributi del Comune di Muggiò. Dalla data della diffida, qualora non si provveda entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla debenza del tributo.

ART. 23 - BIS – RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE SCELGONO DI CONFERIRE AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (c.d. parte variabile), la cui incidenza percentuale è individuata annualmente nel Piano Economico Finanziario. Resta, in ogni caso, dovuta la corresponsione della c.d. parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per conoscere la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo e conferire al recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via pec entro il 30 giugno di ciascun anno, ovvero entro la scadenza prevista dalla legge, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/società, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta, in via prevalente codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal comma 4 del presente articolo. Ai soli fini di semplificazione per gli adempimenti dei contribuenti, l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di comunicazione entro i termini previsti dal comma 4 del presente articolo.
Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della T.A.R.I.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio 2021 con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022, ovvero, a regime, entro il termine del 30 giugno di ciascun anno con effetti dal 1° di gennaio dell'anno successivo, deve

intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico svolto in privativa.

7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi dei soggetti privati, devono comunicarlo tramite pec al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno.
9. La riduzione della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da inviare al Comune tramite pec, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo art. 23 -ter.
10. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente secondo quanto indicato nel successivo art. 23 -ter.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salve più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. L'agevolazione viene applicata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvedere al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 23 - TER - PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente
2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti delle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
3. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
- Il mancato rispetto del suddetto termine ovvero il mancato riscontro non può essere considerato come accoglimento della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di 60 giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità del servizio.

ART. 24 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 25 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - g) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - h) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - i) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti della famiglia anagrafica e le relative variazioni, fatta salva la richiesta/cessazione di riduzione prevista all'art. 18 lettera a) del presente regolamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti, dall'occupante/detentore nel caso di non residenti;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
- 3. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 26 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. La dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA N. 15/2022/R/RIF, alla richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune o disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del D.P.R/445/2000;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per raccomandata con avviso di ricevimento o è inviata telematicamente a mezzo posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o Pec la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale
 6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 8. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.Tale riscontro viene reso ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio senza che tale adempimento abbia effetti sul rapporto tributario.

ART. 26 BIS- CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
2. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b) il riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

Tale riscontro viene reso ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio senza che tale adempimento abbia effetti sul rapporto tributario.

3. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile);
 - f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
4. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione

ART. 27 - POTERI DEL COMUNE

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai

locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato previo preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al citato D.P.R. 138/1998.

ART. 28 - ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente dal Comune, un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella in cui è intervenuta la definitività.

ART. 29 - SANZIONI

1. Per le violazioni delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471 e 472.

ART. 30 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale aumentato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 31 - RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la T.A.R.I. dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta ordinaria, appositi avvisi di pagamento che specificano per ciascuna utenza le somme dovute a titolo di tributo comunale e tributo provinciale. La scadenza ed il numero delle rate è determinato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata in almeno due rate, ferma restando la facoltà di pagamento in unica soluzione, e il termine di

scadenza per il pagamento della prima rata o di unica soluzione è di almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento stesso.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.

ART. 31-BIS- MODALITA' E STRUMENTI DI RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le seguenti modalità:
 - a) attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82 (Pago Pa)
 - b) Mediante appositi modelli F24 precompilati a garanzia all'utente di una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, come previsto dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché da tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019 e dalle successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. L'invio del documento di riscossione avviene in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione

ART. 31-TER - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando

gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dal sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 31 – QUATER - MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 31:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 cento;
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

ART. 32 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso o, in alternativa, la compensazione delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso e la richiesta di compensazione devono essere motivate, sottoscritte e corredate dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione o la compensazione. Nella richiesta di compensazione devono essere inoltre indicati il tributo comunale e l'anno di imposta a cui le somme sono destinate.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fermo restando in termine a 120 giorni nel caso di introduzione dello schema regolatorio ARERA II – III e IV. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 30.
4. Il Comune provvede ad effettuare la compensazione entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dandone comunicazione scritta al contribuente. Sulle somme da compensare sono calcolati gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 30.

ART. 33 - SOMME DI MODESTA ENTITÀ

1. A norma dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad euro 12,00 per anno d'imposta.

ART. 34 - CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 35 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le dichiarazioni già presentate e gli accertamenti già notificati ai fini della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso della tassa rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e del tributo sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) dovuti per le annualità pregresse entro i rispettivi termini decadenziali e/o prescrizionali.
3. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2014.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa statale di riferimento.

5. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.